

Prot. n°5198/p/cv

Roma, 11 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 474

Oggetto: attuazione Dlgs 163/2006

In relazione ai quesiti pervenuti alla scrivente in merito alle modalità di applicazione dell'intervento sostitutivo della Stazione appaltante, nei confronti degli Istituti previdenziali e della Cassa Edile, per il pagamento dei debiti contributivi dell'impresa esecutrice di un appalto pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 163/2006 (vedi Comunicazione Cnce n° 466 del 11/07/2011), la scrivente significa quanto segue.

La procedura richiamata riguarda le fattispecie in cui la titolarità dei pagamenti relativi ai Sal e dei debiti contributivi sia in capo alla medesima impresa.

L'importo del debito contributivo dell'impresa nei confronti della Cassa Edile deve essere quello accertato alla data indicata nella richiesta del DURC per Sal o stato finale, non rilevando altri debiti relativi a periodi successivi.

Detto importo, anche in relazione ai criteri relativi all'emissione del Durc, deve riguardare la posizione contributiva complessiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile.

Nella determinazione del debito devono essere ovviamente compresi, gli eventuali interessi di mora e le spese legali (giudiziali ed extragiudiziali).

La Cassa Edile provvede alla segnalazione alla Stazione appaltante di detto importo tramite l'inserimento dello stesso nei DURC di irregolarità contributiva rilasciati per Sal o liquidazioni finali di appalti pubblici.

Nel comunicare che il giorno 10 ottobre u.s. si è tenuta una riunione presso il Ministero del Lavoro con la presenza di INAIL, INPS e Cnce, si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni sulla materia in oggetto.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Franco Osenga



Prot. n°5199 /p/cv

Roma, 11 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 475

**Oggetto: Convenzione Cnce – Unicredit
Utilizzo MAV on line**

Si comunica che la Commissione in data 4 ottobre u.s. ha sottoscritto una Convenzione con Unicredit s.p.a. (in allegato) che si concretizza, nell'immediato, in un servizio di incasso dei versamenti contributivi alle Casse Edili con l'emissione di Mav on line attraverso il sistema MUT.

Tale nuovo servizio consentirà alle imprese di acquisire lo strumento di pagamento dei contributi immediatamente dopo l'invio della denuncia e di avere la registrazione della data effettiva del versamento ai fini dell'emissione dei Durc.


Dall'altra le Casse Edili potranno usufruire di una modalità di rendicontazione dei versamenti che consentirà una automatica riconciliazione degli stessi con le denunce di competenza.

La richiesta di ulteriori informazioni e di adesione alla Convenzione, da parte di ciascuna Cassa Edile, potranno avvenire mediante segnalazione via mail agli uffici della Cnce.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga



Allegato: 1

Roma, 4 ottobre 2011

Spett.le
C.N.C.E.
Direzione Generale
Via Alessandria, 250
00198 Roma.

Egredi Signori, facciamo seguito alle intese ed alle negoziazioni intercorse per proporvi una convenzione del seguente tenore. Se quanto segue corrisponde alle intese intercorse Vi preghiamo di comunicarci la Vostra accettazione.

Convenzione tra

UniCredit S.p.A., definita nel prosieguo come "Banca", con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi, 16, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, con il numero di codice fiscale 00348170101 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Roma al numero 1179152, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari (n. di codice 2008.1), società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, rappresentata dal Signor Norberto Cursi, nato a Roma il 28 luglio 1952, nella sua qualità di Dirigente della Banca, ed il Signor Maddalo Careddu, nato a Luras (OT) il 1° novembre 1952, nella sua qualità di Dirigente della Banca,

E

C.N.C.E., Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, definita nel prosieguo come "CNCE", con sede in Roma, Via Alessandria, 215 codice fiscale 97103000580, rappresentata dal Signor Franco Osenga, nato a Casale Monferrato (AL) il 09/12/1961, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della CNCE,

premesso che:

la Banca si dichiara disponibile, previa stipula della Convenzione, ad esaminare richieste di servizi che verranno erogati alle Casse Edili, elencate in allegato e che ne faranno richiesta, per lo svolgimento degli obiettivi infra indicati;

la CNCE, costituita ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile fra ANCE, Sindacati nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, è un soggetto giuridico senza scopi di lucro ed è l'Ente paritetico nazionale per l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle Casse Edili presenti su tutto il territorio, che qui rappresenta presso la Banca, ed ha fra gli scopi previsti dallo Statuto del CNCE, approvato il 10 novembre 2004, anche:


- la proposizione (art.2/e) alle Associazioni nazionali di uno schema di convenzione con Organismi ed Istituti che interagiscono con le CC.EE.,

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Cordusio
20123 Milano

Capitale Sociale € 9.649.245.346,50
interamente versato - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI
02008.1 - iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.
IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia



- l'omogeneizzazione (art.2/j par.iv°) delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la CC.EE, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse; predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle CC.EE.,

Banca e CNCE sono definite, anche nel prosieguo, ciascuna come "Parte" ed insieme come "Parti" , tutto ciò premesso stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione.

La presente Convenzione intende regolare la collaborazione fra la Banca e la CNCE, e nasce dalla volontà delle Parti di:

- fornire una risposta efficace alla necessità delle CC.EE., che intendano razionalizzare - attraverso la Banca per l'assistenza di servizio, ed attraverso la CNCE per il coordinamento e l'indirizzo -, alcuni dei compiti e funzioni loro demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, altresì previsti dallo Statuto della CNCE;
- sviluppare progetti a forte contenuto innovativo e tecnologico orientati a migliorare il servizio fornito alle CC.EE. ed alle imprese loro associate, oltre che agli addetti del settore, ed in particolare le procedure descritte di seguito.

Articolo 2 – Modalità di collaborazione ed Impegni delle Parti.

La CNCE, compatibilmente con le proprie finalità e caratteristiche istituzionali di indirizzo delle Casse Edili, collaborerà con la Banca alla realizzazione di un progetto che risponda alle descritte necessità delle singole CC.EE.

Le Parti convengono che, allo scopo di collaudare i processi da mettere in atto, ed in considerazione dell'impatto che il progetto assume sulle attività svolte dalle CC.EE., e degli aspetti di mutualità e di responsabilità verso le imprese ed i lavoratori appartenenti al settore edile, verrà avviata di comune accordo una fase sperimentale che coinvolgerà le CC.EE. elencate in allegato (all.1).

Una volta reso esecutivo il progetto, le altre CC.EE. vi potranno aderire mediante apposite modalità, che disciplineranno con la CNCE medesima.

Inoltre la CNCE si impegna a :

- informare opportunamente le CC.EE.(all.2) relativamente ai servizi ed ai termini regolati con la Convenzione;
- consentire alle imprese edili associate, tramite le CC.EE., la conoscenza dei sistemi di gestione e di pagamento progettati.

La Banca ha facoltà di proporre alle singole CC.EE., i servizi, supporti tecnici ed accessori, di natura bancaria tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le attività di:

- 2.1 raccolta e gestione dei pagamenti relativi ai contributi pagati dalle aziende debtrici alle CC.EE. di competenza,
- 2.2 pagamenti vari, fra i quali l'erogazione ai lavoratori del comparto delle descritte prestazioni,
- 2.3 rendicontazione relativa a tali operazioni di incasso e pagamento effettuate dalle CC.EE.,
- 2.4 riconciliazione con i relativi pagamenti dei modelli di denuncia telematica MUT,



2.5 ottimizzazione patrimoniale della liquidità residua rappresentata dalle varie giacenze che, previa richiesta da parte delle singole CC.EE., saranno oggetto di opportuna offerta da parte della Banca.

Resta inteso che nel corso del rapporto, potranno essere concordate fra le Parti ulteriori diverse modalità di svolgimento delle attività previste dalla Convenzione.

La CNCE si porrà come interlocutore fra la Banca e quei soggetti diversi, quali le CC.EE. e le aziende edili loro associate, che verranno impegnati dalla messa in atto delle procedure operative derivanti dal progetto o dalla sottoscrizione della Convenzione.

La Banca e la CNCE si riservano reciprocamente di valutare lo sviluppo e la promozione di ulteriori attività di servizio verso le CC.EE., mediante la definizione di proposte commerciali, concordate, riviste ed aggiornate periodicamente.

La Banca si riserva la facoltà di proporre, servizi e prodotti forniti anche da altre società di UniCredit Group, fra le quali in particolare, le società tecniche che forniranno e manutenzioneranno servizi tecnologici necessari a gestire le attività fornite dalla Banca che verranno messe in opera con la Convenzione.

Le condizioni economiche dei servizi previsti per il progetto, verranno concordate fra le Parti a latere della presente convenzione, e saranno regolati annualmente con normale comunicazione commerciale scambiata fra le Parti.

Articolo 3 – Decorrenza, Validità e Durata.

La Convenzione ha decorrenza ed efficacia immediate.

Ciascuna delle Parti potrà recedere, dalla Convenzione, a far tempo dal 31/12/2016 previa comunicazione scritta all'altra Parte con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Convenzione costituisce l'unica disciplina negoziale valida applicabile e concordata fra le Parti, in riferimento alle attività ed ai servizi in essa descritti.


Articolo 4 – Gestione e monitoraggio della Convenzione.

Le Parti si impegnano reciprocamente a verificare, tramite opportuno supporto di dati, lo stato di avanzamento dei progetti di cui agli art.1 e 2, alle scadenze del primo e del secondo anno a partire dalla data di stipulazione della presente Convenzione.

Al fine di garantire una incisiva conduzione dell'operatività della Convenzione, così come stabilito fra le Parti, queste provvederanno ad una riunione semestrale finalizzata a certificare il raggiungimento o meno del piano di risultati previsti di cui ai precedenti articoli e commi, ed a condividere interventi e suggerimenti utili al raggiungimento degli obiettivi di servizio predisposto a favore delle CC.EE.

A tale fine le Parti potranno concordare, nel corso della collaborazione, ulteriori e/o diverse modalità di erogazione dei servizi stabiliti nella Convenzione; i costi relativi a tali eventuali interventi saranno oggetto di diversi accordi.

Per la gestione degli aspetti operativi, le Parti provvederanno autonomamente a designare le rispettive strutture di riferimento.



Articolo 5 – Tutela dei dati personali e riservatezza.

Le Parti si danno atto che la trasmissione, tra loro, di flussi informativi inerenti le CC.EE. è comunque subordinata al rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e provvedimenti collegati); pertanto qualora per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà cura della Parte interessata procurare il valido consenso dei medesimi.

La CNCE si impegna a mantenere riservate le notizie, le informazioni, i dati, la documentazione che Le siano stati comunicati, o di cui venisse comunque a conoscenza a seguito dell'esecuzione della Convenzione, relative all'organizzazione, alla struttura, all'attività ed ai programmi di investimento e di commercializzazione da parte della Banca.

La Banca si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni ed in generale le notizie che Le verranno fornite ai fini della fornitura dei servizi offerti.

Articolo 6 – Autonomia tra le Parti.

In relazione alle attività oggetto della Convenzione ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra, ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. La Convenzione sottoscritta tra le Parti non può essere interpretata come costitutiva di joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario, di lavoro subordinato o di mandato tra le Parti medesime.

Ad esclusione di quanto espressamente e diversamente disciplinato dalla Convenzione, ciascuna delle Parti, inoltre, finanzia in via autonoma tutti i costi sostenuti per le iniziative quivi descritte.

Articolo 7 – Comunicazioni tra le Parti.

Ogni comunicazione da effettuarsi tra le parti, ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata da una all'altra parte ai seguenti indirizzi, anche via e-mail (o a quelli successivamente indicati per iscritto, a mezzo raccomandata a.r.):

UniCredit S.p.A. - Direzione Generale - Piazza Cordusio - 20123 Milano;

Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili – Direzione Generale Via Alessandria, 215 - 00198 Roma.

Articolo 8 – Modifiche, divieto di cessione ed interpretazione della Convenzione.

La Convenzione potrà essere modificata o ceduta solo con il consenso scritto di tutte le Parti. Nessuna clausola della Convenzione potrà considerarsi decaduta o fatta oggetto di rinuncia se non con il consenso scritto della Parte nei confronti della quale tale decadenza o rinuncia è invocata.

Tutti i termini riportati con iniziale maiuscola, laddove utilizzati all'interno del presente documento, comunque declinati, sono da intendersi secondo il significato ad essi specificamente attribuito all'interno della Convenzione medesima.

Articolo 9 – Nullità e invalidità parziale.

L'eventuale nullità od invalidità, in tutto od in parte, di una delle clausole previste dalla Convenzione non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni della stessa, che rimarranno valide e vincolanti per le Parti.

Le disposizioni nulle od invalide verranno sostituite, salvo che non abbiano carattere essenziale, tramite accordo fra le Parti che stabilisca nuove clausole aventi piena efficacia e validità..

Articolo 10 – Legge applicabile.

La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 11 - Elezione di domicilio.

Ai fini della presente Convenzione le parti eleggono domicilio rispettivamente:

La Banca, presso la propria sede sita in Via A.Specchi, 16 - 00186 Roma

la CNCE, presso al propria sede sita in Via Alessandria, 215 - 00198 Roma.

Articolo 12 – Responsabilità e Manleva.

Per qualunque eventuale anomalia che si verifichi nella fornitura delle attività oggetto della Convenzione, la Banca sarà sollevata da qualsiasi responsabilità nell'espletamento dei propri compiti, ove dimostri di aver agito rispettando l'ordinaria diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.


Alla Banca non potrà essere imputabile alcun disservizio derivante da cause di forza maggiore o eventi fortuiti.

Allegati

1. All.1 – Casse Edili oggetto della sperimentazione : Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Pesaro e provincia.
2. All.2 - Elenco CC.EE. indirizzabili ai servizi previsti dall'accordo (sono ivi comprese quelle che sono già in rapporti con UC Group alla data di sottoscrizione del presente accordo).

Distinti saluti

UniCredit S.p.A.
M. Careddu - N. Corsi



120	CLIENTELA CC EE GIA' OPERATIVA IN UNICREDIT		53
PROV	Ragione sociale	Partita IVA	Note
AG	CASSA EDILE AGRIGENTINA DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA - AGRIGENTO		
AN	C. ED A M. CASSA EDILE ARTIGIANAE DELLA PMI DELLE MARCHE		
AN	ASSISTEOIL ENTE GEST IST ASSISTLAV EDIL PROV ANCONA		
BA	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BARI		Già operativa extra accordo CNCE
BG	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI BERGAMO		
BL	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA BELLUNO		
BN	CASSA EDILE DI BENEVENTO		
BO	C. E. D. A. - CASSA EDILE AZIENDE ARTIGIANE E DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PROV. BOLOGNA		
BO	CASSA MUTUA EDILE DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA		
CA	EDILCASSA DELLA REGIONE SARDEGNA		
CB	CASSA EDILE DELLA REGIONE MOLISE		
CB	EDILCASSA DELLA REGIONE MOLISE		
CE	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DICASERTA		
CL	ENTE NISSENO CASSA EDILE - CALTANISSETTA		
CT	CASSA EDILE AMICA ASSISTENZA MUTUALITA ISTRUZIONE CATANIA		
EN	CASSA EDILE -ENNA		
FR	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE		
LE	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE		
LT	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LATINA		
ME	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLAPROVINCIA DI MESSIN		
MI	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI MILANO		
MO	CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
MO	CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
NA	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI		
PA	CEPIMA CASSA EDILE PALERMITANA DI ISTRUZIONE MUTUALITA ED ASSIST		
PA	EDILCASSA CASSA EDILE REGIONALE		
PD	CASSA EDILE PROVINCIALE DI PADOVA		
PG	CASSA EDILE PROVINCIA DI PERUGIA		Già operativa extra accordo CNCE
PR	CASSA EDILE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PARMA		
PU	CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E DI ASSISTENZA DI PESARO E PROVINCIA		Cassa oggetto di test già superato
PZ	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA		
RC	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA AI LAVORATORI PROV REGGIO CAL		
RE	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA - C. E. M. A. PROV REGGIO EM		
RE	CASSA EDILE MUTUALITA E - REGGIO EMILIA		
RG	CASSA EDILE DI ISTRUZIONE MUTUALITA E ASSISTENZA RAGUSA		
RI	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI RIETI		
RM	EDILCASSA DEL LAZIO		
RM	CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA DI MUTUALITA' E ASSISTENZA		
RN	CASSA MUTUA EDILE DI RIMINI		
RO	CASSA EDILE POLESANA		
SA	CASSA EDILE SALERNITANA		
SR	CASSA EDILE SIRACUSANA DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA ENTE		
TN	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
TO	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA PROV TORINO		
TP	CASSA EDILE TRAPANESE DI ISTRUZIONE, MUTUALITÀ ED ASSISTENZA		
TS	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE		
TV	CASSA EDILE ASSISTENZA - PROVINCIA DI TREVISO		
VC	CASSA EDILE DEL VERCELLESE E DELLA VALSESIA		
VE	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI VENEZIA E PROVINCIA		
VE	C. E. V. A. CASSA EDILE VENETA ARTIGIANA - VENEZIA		
VE	C. E. A. V. CASSA EDILE ARTIGIANA VENETA - VENEZIA		
VI	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI VICENZA		
VR	CASSA EDILE MUTUALITA ASSISTENZA VERONA		

CC EE NON OPERATIVE IN UNICREDIT

67

	Ragione sociale	Partita IVA	Note
AL	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DIALES		
AP	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO		
AQ	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI L'AQUI		
AR	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO		
AR	F.A.L.E.A. - EDILCASSA ARTIGIANA		
AV	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO		
BG	EDILCASSA ARTIGIANA DI BERGAMO		
BO	C.A.L.E.C. - CASSA ASSISTENZA LAVORATORI EDILI DELLE COOPERATIVE		
BR	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		
BS	CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE - BRESCIA		
CA	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA PER LA PROVINCIA DI CAGL		
CH	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CHIETI		
CO	CASSA EDILE MUTUALITA' ASSISTENZA COMO LECCO		
FG	CASSA EDILE DI CAPITANATA PER MUTUALITA' ED ASSISTENZA - FOGGIA		
FI	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE		
FI	C.E.R.T. CASSA EDILE REGIONALE TOSCANA		
FO	CASSA EDILE FORLÌ		
GE	CASSA EDILE GENOVESE MUT ASS ZA		
IM	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI IMPER		
MC	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROV. DI MACERATA		
MN	CASSA OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA		
NU	CASSA EDILE NUORESE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA		
OR	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA PER LA PROVINCIA DI ORISTANO		
PE	CASSA EDILE PROVINCIA PESCARA		
PN	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA PORDENONE		
PO	CASSA EDILE PRATESE		
PV	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PAVIA		
TA	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA JONICA - TARANTO		
TE	CASSA EDILE REGIONALE EDIL CASSAABRUZZO		
TR	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI TERNI		
UD	C.E.A.R.T. F.V.G. CASSA EDILE REGIONALE ARTIGIANA E DELLA PICCOLA - UDINE		
UD	CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DI UDINE		
VB	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA		
AO	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA REGIONE AUTONOMA V.d'AOSTA		
AT	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA PROV ASTI		
BA	EDILCASSA DI PUGLIA		
BI	CASSA EDILE BIELLESE		
BZ	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO- BAUARBEITERKASSE DER AUTON.PROV.BZ		
CN	CASSA EDILE PER L'ASSISTENZA AGLI OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI CUNEO		
CR	CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI CREMONA		
CS	CASSA EDILE COSENTINA		
CZ	CASSA EDILE DELLE PROVINCE DI CATANZARO, CROTONE E VIBO VALENTIA		
CZ	EDILCASSA REGIONALE CALABRESE		
FC	C.E.D.A.I.I.E.R. - CASSA EDILE DELL'ART. INTERPROV. IN EMILIA ROMAGNA		
FE	CASSA EDILE DI FERRARA		
FE	C.E.D.A.F. - CASSA EDILE DIP. ARTIG. FERRARESI		
FE	C.E.L.CO.F. - CASSA EDILE LAV. COOP. FERRARESI		
FO	E.P.C. Ente Paritetico per il Settore delle Costruzioni FORLÌ - CESENA		
GO	CASSA E SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA		
GR	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO		
LI	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO		
LU	CASSA EDILE LUCCHESE		
MS	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA		
MT	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MATERA		
MT	EDILCASSA REGIONALE DI BASILICATA		
NO	CASSA EDILE DI NOVARA		
PC	CASSA EDILE DI PIACENZA		
PI	ENTE PISANO CASSA EDILE		
PT	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA		
RA	CASSA EDILE DI RAVENNA		
SI	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SIENA		
SO	CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI SONDRIO		
SP	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA		
SS	CASSA EDILE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO		
SV	CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SAVONA		
TE	CASSA EDILE DI ASSISTENZA DI TERAMO		
VA	CASSA EDILE DI VARESE		

Prot. n°5214 /p/cv

Roma, 25 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 476

Oggetto: riunione Direttori 5-12-2011

Si invia, in allegato, copia della delibera del Comitato della Bilateralità n. 1/2011 del 16 novembre u.s., in merito alla verifica di congruità.

Al fine di esaminare le procedure organizzative necessarie per l'applicazione della stessa ed anche alcuni aspetti tecnici evidenziati dalle Associazioni delle imprese artigiane successivamente all'emanazione della citata delibera, è convocata una riunione dei Direttori delle Casse Edili per il giorno 5 dicembre p.v. presso l'Hotel Hilton Rome Airport Via Arturo Ferrarin, 2 Fiumicino Roma, con inizio alle ore 10 e termine alle 13,30.

Si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga



Allegato 1

Addì, 16 novembre 2011

Comitato della Bilateralità

delibera n. 1/2011

tra

Ance

Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai

Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci - PL

Aniem

e

Fenea-UIL, Filca-CISI e Fillea-CGIL

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.
2. Dal mese di aprile 2012 le Casse Edili sono tenute ad attivare un "contatore di congruità" che consenta la comparazione dei livelli minimi (definiti dall'Avviso comune del 23 ottobre 2010) di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell'imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.
3. Dalla stessa data del punto precedente, tutte le Casse Edili attiveranno una fase sperimentale di verifica della congruità della manodopera, utilizzando il richiamato "contatore", non collegata al rilascio del DURC.
4. Nel mese di giugno 2012 il Comitato della bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative.
5. Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, secondo quanto previsto al punto 1,

pena la irrecevitabilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI.

6. Dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dal citato Avviso comune delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare
7. Alla CNCE è affidato il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie all'applicazione del presente accordo e a segnalare alle sottoscritte Associazioni eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi alle predette indicazioni da parte degli enti territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE

CNA COSTRUZIONI

ANAEPA CONFARTIGIANATO

FIAE - CASARTIGIANI

CLAAI - Dipartimento Edilizia

ANCPL-LEGACOOP

FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE



AGCI - PL

ANIEM

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL





Prot. n°5215/p/cv

Roma, 29 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 477

Oggetto: rinvio riunione direttori

In relazione alla prevista riunione del Comitato della Bilateralità del 14 dicembre p.v., il Consiglio di Amministrazione della CNCE, nella riunione odierna, ha ritenuto opportuno decidere lo spostamento dell'incontro con i Direttori delle Casse Edili dal giorno 5 al 16 dicembre prossimo, con inizio alle ore 10 e termine alle ore 13,30.

L'incontro si terrà presso l'hotel Sheraton Golf Parco de' Medici in viale Salvatore Rebecchini, 39 a Roma.

Nello scusarci per il disturbo arrecato, inviamo i nostri migliori saluti.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga



Prot. n°5216/p/cv

Roma, 29 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n° 478

Oggetto: lettera Computer - Pro

In relazione alla lettera inviata nei giorni scorsi a tutte le Casse Edili da parte della società Computer – Pro s.r.l. in merito al prodotto denominato EdilConnect, la scrivente, sentite le Associazioni nazionali della categoria, intende precisare quanto segue.

Premettendo che la predetta società, così come qualsiasi altra società commerciale, ha facoltà di proporre liberamente i propri prodotti, si sottolinea che la Cnce non ha in alcun modo visionato il progetto in questione né tanto meno autorizzato la diffusione dello stesso.

Nell'escludere, quindi, che tale proposta sia stata "progettata dalle Casse Edili", si rileva che comunque sarà oggetto di approfondimento nei prossimi giorni quanto affermato da detta società in merito al coinvolgimento di alcune Casse Edili nella predisposizione del prodotto commercializzato.

Nel merito della gestione della verifica di congruità, si ricorda che le modalità applicative della delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità saranno l'oggetto delle indicazioni che la Commissione nazionale fornirà nella programmata riunione dei Direttori delle Casse Edili.

Con i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga



Prot. n° 5217/p/cv

Roma, 30 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 479

Oggetto: Edilcard 2012

Il Consiglio di Amministrazione della Cnce nella riunione del 29 novembre u.s., ha deciso di confermare anche per l'anno 2012 la prestazione assicurativa, collegata ad Edilcard, a favore dei lavoratori iscritti alle Casse Edili e dei titolari d'impresa, rilevando il sostanziale equilibrio tra il costo della polizza e quello relativo alle prestazioni erogate.

Si ricorda che, unitamente alla citata prestazione assicurativa, saranno disponibili per gli iscritti, tramite le Casse Edili, dei volumi relativi alle attività degli enti paritetici del settore.

Continuerà, inoltre, anche per il 2012 la pubblicazione della rivista on-line "Edilnews", per la quale è stato predisposto un apposito sito www.edilnews.it, che realizzerà dei focus sulle buone pratiche delle singole Casse Edili.

Per la prestazione Edilcard relativa al prossimo anno, le Casse Edili dovranno inviare agli uffici della Cnce, entro il prossimo 15 dicembre, l'allegata scheda debitamente compilata ed effettuare, entro la stessa data, il versamento di un contributo straordinario di € 2,40 per iscritto, tramite bonifico bancario a favore di Cnce sul codice IBAN IT40Z031 2705 011C C157 0004 000, utilizzando il codice Cassa Edile seguito da "ED12" (esempio: Torino = TO00ED12).

Si ricorda, infine, che le Casse Edili sono tenute a fornire ai propri iscritti la prestazione Edilcard in applicazione di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile.

Con i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri



Il Presidente
Franco Osenga



Allegato 1

Prestazione Edilcard 2012

Cassa Edile	n. operai (settembre 2011)	n. titolari d'impresa	n. totale iscritti

La Cassa Edile provvederà ad effettuare un bonifico bancario a favore di Cnce corrispondente all'importo di € 2,40 moltiplicato per il numero totale degli iscritti per l'anno 2012.

Data _____

Firma _____



Prot. n° 5218/p/ep

Roma, 2 dicembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 480

Oggetto: Contributo Promozione Fondo Prevedi

In relazione a quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori industria e artigianato in merito alla destinazione del 50% del contributo per i lavori usuranti alla realizzazione di una campagna promozionale a favore del Fondo Prevedi, si comunica che le Casse Edili dovranno versare detto contributo, corrispondente allo 0,05% della massa salari relativa ai periodi 1° ottobre 2010 – 30 settembre 2011 per il CCNL industria e 1° gennaio 2011 – 30 settembre 2011 per il CCNL artigiani, sul conto corrente con il codice **IBAN IT28 M033 5901 6001 0000 0063 479**, entro il 31 dicembre p.v., indicando come causale il codice della Cassa Edile seguito da “PREV11” (esempio: Roma = RM 00PREV11).

Si rileva che per le imprese cooperative il citato contributo andrà versato direttamente al Fondo Cooperlavoro.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga



Prot. n°5215/p/cv

Roma, 29 novembre 2011

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n ° 477

Oggetto: rinvio riunione direttori

In relazione alla prevista riunione del Comitato della Bilateralità del 14 dicembre p.v., il Consiglio di Amministrazione della CNCE, nella riunione odierna, ha ritenuto opportuno decidere lo spostamento dell'incontro con i Direttori delle Casse Edili dal giorno 5 al 16 dicembre prossimo, con inizio alle ore 10 e termine alle ore 13,30.

L'incontro si terrà presso l'hotel Sheraton Golf Parco de' Medici in viale Salvatore Rebecchini, 39 a Roma.

Nello scusarci per il disturbo arrecato, inviamo i nostri migliori saluti.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
Franco Turri

Il Presidente
Franco Osenga